

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno V - Vol. IX

Domenica 1° Dicembre 1878

N. 239

Di una legge per l'emigrazione

Nel numero 237 del nostro giornale noi abbiamo fatto una breve Rassegna di un pregevole scritto del signor Francesco Ballarini intorno a una legge sulla emigrazione. Accennammo i criteri dai quali egli partiva e promettemmo di parlare ancora del suo progetto, come quello che ci pareva preferibile al progetto Minghetti-Luzzatti.

L'egregio sig. Ballarini ci scrive una cortese lettera, nella quale egli ci dà alcuni schiarimenti intorno alla sua proposta, schiarimenti che riguardano specialmente i modi di applicazione della medesima e di cui noi teniamo conto ben volentieri. E non vogliamo indugiare a tornare sull'argomento, il quale è d'altronde della massima importanza.

Quando comparve il progetto di legge degli on. Minghetti e Luzzatti, parve a noi che esso avrebbe indubbiamente segnato un notevole progresso sulle norme attualmente vigenti. Infatti, a nostro avviso, il concetto di una legge sulla emigrazione deve essere quello di una legge di tutela diretta a difendere gli emigranti contro le frodi e gli abusi senza inceppare in alcun modo la libertà della emigrazione, il che sarebbe evidentemente ingiusto. Ora non abbiamo bisogno di ricordare che la seconda circolare Nicotera veniva a riprodurre almeno in gran parte gli inconvenienti della circolare Lanza, che l'onor. Nicotera aveva avuto il merito di togliere di mezzo.

L'idea di una legge che cominciasse col riconoscere nel cittadino che ha adempiuto ai suoi obblighi verso lo Stato, il diritto di emigrare, per quanto questa dichiarazione potesse sembrare superflua di fronte al nostro diritto pubblico, ci parve sempre eccellente per evitare il pericolo che il diritto medesimo venisse abbandonato all'arbitrio di un ministro. E ciò stabiliva espressamente il progetto Minghetti-Luzzatti, il quale, come ricorda l'egregio Ballarini nello scritto di cui tenemmo parola, riproduceva quasi testualmente le principali disposizioni di un progetto di legge compilato fino dal 1876 dalla società per il patronato degli emigranti italiani, progetto nel quale il sig. Ballarini ebbe gran parte, il che egli nota per rivendicare la meritata lode a quella Società.

Il sig. Ballarini combatte la creazione di tutto intero un organismo amministrativo, con a capo un Ispettore. Noi che crediamo dannoso l'accrescere senza necessità il numero dei pubblici funzionari, non sapremmo dissentire da lui. A parte la questione se il proposto Ispettorato dovrebbe essere istituito presso

il Ministero dell'Interno piuttostochè presso quello di agricoltura e commercio, è veramente necessario dare all'Ispettore le attribuzioni assegnategli nella proposta di legge? Fra queste vi è quella di accordare la licenza agli agenti di emigrazione. Ma vivendo al centro, avrà egli competenza ad esercitare questa attribuzione, invece di rilasciarla ad altre autorità più vicine e già esistenti? Il sig. Ballarini la chiama una novità di cattivo gusto amministrativo, che a null'altro servirà fuorchè a creare un sistema di accentramento che egli si sorprende di vedere proposto dall'on. Minghetti. La facoltà suaccennata vuolsi riservare ai prefetti ed alle autorità di pubblica sicurezza che vivono sui luoghi e dispongono di ottimi mezzi per conoscere le persone e le cose. Si farà meglio, più regolarmente e non si perderà sì gran tempo. Tanto più che per rispetto alle tradizioni, alle leggi e alle convenienze, il Ministero degli affari esteri non potrà consentire che i pubblici funzionari di altri ministeri corrispondano direttamente coi consoli all'estero, nè il Ministero dell'Interno permetterà una regolare corrispondenza coi prefetti fuori che per suo mezzo; e da ciò nuove complicazioni che chi conosce un poco le lentezze delle amministrazioni governative indovinerà facilmente.

Allorchè comparve la proposta Minghetti-Luzzatti, parve a noi che il punto sul quale conveniva più specialmente insistere fosse quello, nel quale si disponeva che in seguito al ricorso di un emigrante contro un agente di emigrazione, la R. Prefettura o il R. Consolato avessero ad accertare l'abuso con un giudizio sommario, e determinare l'indennità dovuta all'emigrante, riferendo all'Ispettore perchè essa fosse ritenuta sulla cauzione pagata dall'agente di emigrazione quando gli venne rilasciata la licenza. Le ragioni della nostra opposizione a tale disposto ci parvero legittime. Mai e poi mai in un libero governo deve essere permesso all'autorità politica di usurpare le funzioni dell'autorità giudiziaria. Questa e non altra fu la cagione per la quale venne abolita la legge sul contenzioso amministrativo e più tardi la vecchia legge sui conflitti di attribuzione che faceva a' cozzi col nostro diritto pubblico. Sorvegliate gli agenti di emigrazione, sottometerli a certi obblighi, puniteli in caso di abuso, ma non togliete loro le garanzie a cui ogni cittadino ha diritto. Non ci può essere che una sentenza di tribunale che possa toccare alle cauzioni che dovrebbero essere versate nella cassa di depositi e prestiti. E così pure le anticipazioni da farsi dal Prefetto o dal Console per indennità agli emigranti ingannati non potrebbero mai ogni caso aver luogo che per ordine dell'autorità giudiziaria. Altrimenti si sconvolgerebbe ogni principio di diritto e di sana prudenza. E più prudente sarebbe altresì togliere la licenza

agli agenti, sulla cui cauzione si dovè operare un prelevamento in seguito ad abusi commessi a danno degli emigranti, senza accordare il diritto al reintegro.

L'egregio Ballarini riproduce pure in gran parte le disposizioni del progetto di legge da lui compilato fino dal 1876, aggiungendovi alcune importanti modificazioni, tolte in ispecie dal progetto Minghetti-Luzzatti. Il carattere proprio di questo progetto di legge è, a senso dell'Autore, quello di essere una legge di polizia. Onde il servizio di vigilanza e di tutela della emigrazione è affidato al Ministero dell'Interno, da cui dipendono le autorità politiche locali. Ciò non toglie che la libertà sia rispettata.

Non entriamo nei particolari. Troviamo giusto peraltro che a stabilire la qualità di agente di emigrazione si richieda che siano abituali le operazioni per l'arruolamento e per il trasporto degli emigranti all'estero; che ai pubblici funzionari civili od ecclesiastici sia inibito di esercitare quell'ufficio, come quelli che possono valersi della loro posizione ufficiale per commettere abusi; che si stabilisca una cifra fissa per la cauzione, considerando che il medesimo agente arruola coloni per l'Algeria come per oltre l'Atlantico, che sia nettamente determinata la responsabilità solidale dell'agente coi suoi subalterni e la responsabilità degli agenti di emigrazione verso gli emigranti, che dal giorno dello arruolamento deve durare fino al luogo di destinazione.

L'articolo 8 suona così « Agli agenti di emigrazione che intraprendono il trasporto degli emigranti sono applicabili le disposizioni di diritto comune per i trasporti marittimi dei passeggeri sopra navi a vela o a vapore: L'Autore ha voluto tener conto del caso in cui l'agente di emigrazione assumesse il servizio marittimo di trasporto degli emigranti. Molte volte noi abbiamo espressa la opinione che sia ufficio dello Stato, non meno che dei privati, ed ufficio che non lede per nulla la libertà di questi, il raccogliere e diffondere le notizie intorno la emigrazione in lontani paesi, e quindi in questa parte approviamo il progetto Ballarini come approvammo il progetto Minghetti-Luzzatti. Ci guardiamo dall'entrare nella questione se davvero il Ministero dell'Interno d'accordo con quello degli affari esteri abbia sempre saputo egregiamente essere informato delle vicende della emigrazione e se i prefetti ci abbiano messo tutta la cura possibile, e se infine tutto il male dipenda dal fatto che agenti di emigrazione legalmente costituiti non può dirsi che esistano in Italia; solo ci permettiamo osservare contro all'opinione del signor Ballarini e stando a quello che abbiamo veduto, che non crediamo troppo alla esattezza delle ricerche ministeriali e prefettizie in fatto di emigrazione sia pei dati, sia pel metodo. L'Autore del progetto in questione vorrebbe stabilire rapporti fra i prefetti e gli agenti autorizzati e crede che il sistema sarebbe sufficiente ed efficace.

Un altro difetto che a noi parve riscontrare nel progetto Minghetti-Luzzatti si fu quello di una certa indeterminazione nel minacciare di pena chiunque per mestiere ed a fine di lucro rappresenti fatti falsi o sparge notizie insussistenti per indurre nazionali ad emigrare. Ognuno sa che in materia penale è pericoloso il procedere con criteri estensivi. Il signor Ballarini pensa che si sarebbe rimediato a questo inconveniente, quando le notizie ufficiali fossero state dai prefetti trasmesse alle agenzie e pubblicamente affisse o diffuse,

se gli agenti di emigrazione in onta alle speciali notizie e istruzioni ricevute ingannano od abusano dell'altrui buona fede con maneggi ed artifici facendo nascere speranze infondate o esagerate. » Certo qui c'è meno del vago; dubitiamo nondimeno se le espressioni usate siano abbastanza precise. Maneggi, artifici, speranze infondate o esagerate, ci sembrano parole e frasi troppo elastiche in materia penale.

L'egregio Ballarini pensa di avere colle sue proposte trovata la migliore soluzione del problema di provvedere alla tutela degli emigranti senza violare alcuna libertà. Noi ripetiamo quello che abbiamo detto replicatamente. La proposta Ballarini è preferibile a quella Minghetti-Luzzatti, perchè è più determinata e perchè evita lo sconcio di fare invadere dalla autorità politica il campo del potere giudiziario. Ma, o ci inganniamo, o l'autore stesso della proposta sembra non si dissimuli che il suo progetto attuato da uomini illiberali potrebbe diventare pericoloso. In sostanza egli fa di una legge sulla emigrazione una vera legge di polizia. Tutto resta nelle mani del Ministro dell'interno e dei prefetti. Nè ciò è senza pericolo. Forse era questo il motivo che aveva indotto gli on. Minghetti e Luzzatti a creare il loro ispettorato presso il Ministero di agricoltura e commercio. Soltanto ci si poteva domandare se esso fosse necessario.

Se non erriamo, ci sembra che il sig. Ballarini non sarebbe alieno dall'ordinare una Sezione per l'emigrazione e la colonizzazione presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il che non toglierebbe che si facesse una legge speciale di tutela che determinasse la attribuzioni e le competenze del Ministero dell'Interno. Il resto si farebbe senza alcuna legge per semplice iniziativa ministeriale.

Questa Sezione dovrebbe avere specie attribuzioni interne ed all'estero. Quanto all'estero dovrebbe tenersi in rapporto coi Governi colonizzatori del territorio, colle Commissioni speciali, colle società private o d'indole mista, raccogliere la maggiore quantità possibile di notizie, seguire i risultati della emigrazione ecc. ecc. Quanto all'interno, il pensiero si rivolge naturalmente al vasto terreno ancora incolto che abbiamo in Italia. I fondi si potrebbero trovare nel bilancio del Ministero di agricoltura e commercio meglio ordinato e se ne potrebbero aggiungere per uno scopo così importante. Nuno è che non veda come questa proposta che più volte balenò alla mente di uomini egregi potrebbe giovare alla prosperità del paese, potrebbe diminuire in alcune provincie l'offerta delle braccia migliorando le condizioni delle classi agricole e scemando il pericolo di future commozioni sociali.

L'egregio Ballarini viene così a completare la sua proposta. La quale a noi sembra la migliore fin qui, benchè non abbiamo dissimulato che non ci apparisca senza difetti. Bisogna forse studiare ancora l'argomento. I timori che egli esprime ci confermano che noi della scuola liberale non abbiamo torto quando andiamo a rilento nell'invocare provvedimenti di legge e protezioni governative. Con questo non intendiamo dire che siamo contrari a una legge di tutela degli emigranti. No, purchè essa porti scritta in fronte la dichiarazione che ogni vincolo alla emigrazione è tolto e sottragga gli emigranti alle possibili fantasie di un ministro o de' suoi dipendenti. Si badi quindi a non incappare in questo inconveniente nello stabilire i modi di esecuzione.

LA RELAZIONE DEL SENATO

SULLA RIDUZIONE E ABOLIZIONE DEL MACINATO

Questa relazione è un documento importantissimo tanto sotto l'aspetto politico che sotto quello finanziario, anzi specialmente sotto quest'ultimo aspetto; onde la raccomandiamo all'attenzione di tutti coloro, ai quali sta a cuore la fortuna della nazione. Fedele al pensiero prevalente negli uffizii del Senato, vale a dire che quest'Alto Consesso ha il diritto ed il dovere insieme di valutare le ultime conseguenze del grave provvedimento di legge presentato dal Governo, e quindi di chiamare a diligente esame le condizioni della finanza prima di deliberare su quel provvedimento, l'Ufficio Centrale ha fatto un lungo e coscienzioso studio sulle condizioni finanziarie dello Stato. Dall'esame della relazione compilata dall'on. senatore Saracco apparisce che l'Ufficio ha rivolto i suoi studi e le sue ricerche a quattro parti principali, cioè: ai risultati della gestione finanziaria dell'anno 1877; a quelli del corrente esercizio; alle previsioni sull'esercizio del 1879, e finalmente alle promesse del programma finanziario, alle quali si affida l'abolizione del macinato, e che concernono i normali aumenti presunti nell'entrate, e i benefici che risentirà la finanza dall'estinzione dei debiti redimibili.

I

Intorno ai risultati finanziari della gestione 1877 la relazione principia dall'osservare che, malgrado un miglioramento di 15 milioni e mezzo ottenuto in quest'anno di fronte al precedente esercizio 1876, pure la finanza, oltre ai novencentoquaranta milioni in biglietti di banca inconvertibili, aveva in fin d'anno un debito oscillante per eccedenza delle passività arretrate di bilancio sovra le corrispondenti attività, e dei debiti sovra i crediti di tesoreria, di L. 223,306,016,30.

Ora di fronte a queste passività quali sono le partite principali, che figurano a credito dello Stato come resti attivi del bilancio? La Relazione le sottopone singolarmente a diligente esame; ma come conclusione di questo esame opina, in base ai migliori calcoli di probabilità, che il Tesoro dovrà rinunciare alla speranza di riscuoterne una parte considerevole: talchè la passività delle finanze crescerà necessariamente in proporzione delle somme, che con molta probabilità non entreranno nelle casse dello Stato.

Nel novero dei crediti, che figurano nei conti del Tesoro, si comprendono:

1° Il credito di L. 10,026,201,59 verso le provincie napoletane e siciliane per maggiori spese verificatesi nei bilanci dei ministeri dell'Interno e della Pubblica Istruzione a tutto il 1863, ossia fra il 1861 e il 1863. L'amministrazione stessa si proponeva di togliere dal conto questi dieci milioni, e di comprenderli fra i crediti patrimoniali. E difatti, prosegue la Relazione, è ciò che di meglio resta a fare, imperocchè si tratta di un credito controverso, del quale in diciassette anni non s'è riscossa la menoma parte, nè per l'anno corrente si presume la più piccola riscossione.

2° Il credito di L. 4,746,525,71 in rimborso delle spese per compenso ai danneggiati delle truppe

borboniche in Sicilia. Ma oltre alle considerazioni svolte sul precedente credito, è da aggiungere che su quello in parola sono state pronunziate delle sentenze contrarie in tutto agli interessi della finanza.

3° Il credito delle somme promesse da provincie e comuni per concorso nella spesa del Gottardo. Ma sia per difetto legale, sia e particolarmente perchè non si sono avverate le condizioni alle quali erano legate le offerte, nè senza un maggiore dispendio dello Stato si potrebbero in avvenire verificare, i corpi morali oppongono un assoluto rifiuto al pagamento dei tre milioni e mezzo, venuti a scadenza nel 1877 sopra i dieci milioni e mezzo offerti a titolo di concorso allo Stato.

4° Il credito di L. 3,415,640,81, che corrisponde al provento netto per gli anni 1873-1876 delle ferrovie Liguri-Toscane e di quella di Savona. A questo credito la cessata società dell'Alta Italia oppone in compensazione dei crediti propri di maggior somma.

5° Il credito di L. 11,007,366,53 per arretrati di rendite di stabili e altre annualità (Demanio antico e Asse ecclesiastico insieme); l'altro di Lire 2,170,819,56 per tasse, ratizzi ed altre entrate bonifiche, e l'altro infine di L. 13,178,186,09 dipendente da rimborsi ordinarii e straordinarii, escluso quello del Gottardo, dovuti da Comuni e da Provincie. Di tutte queste somme la Relazione, al seguito di molte considerazioni, giudica che l'amministrazione debba rassegnarsi a perdere la maggior parte.

6° Ma queste partite, si prosegue a dire, possono chiamarsi di minor conto rispetto a due altre, cioè rispetto ai crediti della finanza verso la società delle Ferrovie Romane e verso il Fondo pel Culto, considerati come resti attivi di bilancio, ossia come crediti di Tesoreria.

Il debito della Società verso lo Stato avrà raggiunto al termine del 1878 la cifra di 75,000,000 di Lire! La Società non è in questo momento, nè mai si troverà in grado di restituire, fuorchè in piccola parte, le somme per interesse di lei anticipate dal Governo.

Frattanto se si esaminano i diversi concetti proposti come soluzione ragionevole ed onesta degli interessi legati con la Società, non c'è da sperare che nessuno possa giovare al ricupero delle somme dovute alla finanza dello Stato. Questi concetti sono o la liquidazione della Società o il riscatto: il concetto del riscatto è il prevalente così nei consigli del Governo come nelle deliberazioni del Parlamento. Quali saranno, valutate al giusto, le conseguenze del riscatto rispetto allo Stato per il ricupero dei suoi crediti? Queste: che se il Tesoro potrà riscuotere i crediti che ha verso la Società, si dovrà imporre però sui bilanci avvenire un carico annuale non inferiore a quattro milioni di lire.

Il credito dello Stato verso il Fondo pel Culto era alla fine del 1877 di L. 18,485,529,58, e alla fine del corrente esercizio si aumenterà di quattro milioni. Il Tesoro certamente potrà incassare questo credito, ma alla sola condizione che il Fondo pel Culto alieni le proprie rendite iscritte sul Debito pubblico. Ciascuno vede (osserva la Relazione) che venendo per queste alienazioni a mancare i mezzi necessari all'esistenza del Fondo, si cade nel pericolo immediato di renderlo impotente a soddisfare gli

impegni che gli vennero imposti per legge. La prima conseguenza sarebbe che lo Stato dovesse riprendere i pubblici servizi affidati al Fondo pel Culto.

La conclusione su questa prima parte è la seguente: « i numeri che riassumono la situazione finanziaria al 31 dicembre 1877 esprimono la verità, ma non la dicono intera. Il disavanzo che annunziano sarà ben più alto. »

II

Quanto all'esercizio del corrente anno 1878, la nuova tassa sugli zuccheri ed il rimaneggiamento della Tariffa condussero a un miglioramento di bilancio calcolato a ventidue milioni e centomila lire: per la qual cosa, ed in omaggio alla teorica dell'incremento nei prodotti che tien dietro allo sviluppo delle imposte, si poteva prevedere che il bilancio del 1878 avrebbe offerto un'eccedenza notevole dell'entrata sopra la spesa annuale. Pure non è così, osserva l'Ufficio Centrale; giacchè il bilancio definitivo del corrente anno, quale fu deliberato dal Parlamento, segna un'eccedenza di sole L. 12,670,699 e 12 cent.: ma i fatti non saranno per giustificare le previsioni del Bilancio.

Eil ecco la prova di questo giudizio come la presenta la Relazione.

In primo luogo bisogna ridurre questa eccedenza di L. 5,241,612,42 per quote dovute e consentite dal Ministro delle Finanze ai Comuni sui proventi della ricchezza mobile, per spese fuori di Bilancio deliberate per legge e finalmente per quelle ordinate coi decreti 6 agosto e 1° ottobre del corrente anno. Al che se si aggiungano i quattro milioni, che rappresentano la perdita presunta dal Tesoro secondo la migliore delle ipotesi che ammette il riscatto delle Ferrovie Romane per parte dello Stato, e il milione e mezzo di rendita comandata dal Fondo del Culto, dovrà riconoscersi che le previsioni del bilancio non offrono alcuna prospettiva di eccedenza nell'entrata del corrente esercizio.

In secondo luogo è quasi sicuro che alla finanza toccheranno delle gravi perdite nell'entrata. E valga il vero: nel ramo delle ferrovie si annunzia un aumento di spesa ed una diminuzione d'entrata. L'aumento nella spesa deriva dal fatto che il prodotto chilometrico delle Ferrovie Meridionali e delle Ferrovie Romane è sensibilmente diminuito nel presente anno in confronto di quello precedente: nel 30 settembre, quanto alle Meridionali, la perdita giungeva a L. 1,595,150 23: nel 31 agosto, quanto alle Romane, a L. 1,045,637. Sicchè le annualità che si corrispondono dallo Stato a titolo di garanzia cresceranno al di là delle previsioni, che erano fondate sulla speranza di un leggero aumento sui proventi ottenuti nel 1877, e ne seguirà una maggiore spesa fra i tre od i quattro milioni di lire. Anche il prodotto chilometrico delle Ferrovie riscattate con la convenzione di Basilea è inferiore, sebbene in piccola misura, a quello del 1877: lo stesso dicasi delle Ferrovie Calabro-Sicule esercitate per conto dello Stato. A queste diminuzioni è naturale che consegua una diminuzione nei proventi della tassa, che colpisce il movimento ferroviario: diminuzione valutata dall'Ufficio Centrale a più di mezzo milione di lire.

Nè i prodotti ottenuti dalle imposte nei primi

nove mesi dell'esercizio confortano a sperare che le previsioni saranno raggiunte.

Se i risultati del quarto trimestre fossero per corrispondere ai trimestri decorsi, si avrà:

Sulla tassa degli affari una perdita di circa 600,000 lire: ma questa potrà facilmente scomparire in questi ultimi mesi.

Sulla tassa dei trasporti ferroviari il minor prodotto calcolato poco prima di oltre il mezzo milione dovrebbe essere di 1,900,000.

Sulla tassa di coltivazione e fabbricazione quasi 300,000 lire di meno.

Sulla tassa del sale la differenza in meno risulterebbe a fin d'anno di tre milioni e mezzo.

Ma la perdita più sensibile (così la Relazione) si avrà nei dazi di confine, che secondo il bilancio di prima previsione dovevano gettare 118 milioni, ridotti poi nello stato delle variazioni a 116. A tutto settembre gl'introiti appaiono di L. 77,385,264 59, e però quelli dell'anno intero non arriverebbero ai 104 milioni, se le riscossioni si mantenessero nelle proporzioni dei mesi precedenti. Quindi una perdita di 12 milioni.

I proventi dei tabacchi nel bilancio di previsione definitiva furono valutati L. 100,694,891. Dai quadri mensili delle riscossioni apparisce che dal 1° gennaio a tutto ottobre le rendite del 1878 furono superiori di lire 666,218 30 a quelle dello stesso periodo di tempo del 1877, mentre a 6 milioni di lire venne calcolato il maggior prodotto della tariffa per effetto del regio decreto 2 febbraio del corrente anno.

È vero però che l'ultimo trimestre suole addurre aumenti in vari cespiti. Ma torna vano l'illudersi e l'illudere altrui, come dice la Relazione concludendo l'esame dell'esercizio corrente: « se i risultati di questo esercizio non saranno disastrosi, è certo pur troppo che non saranno brillanti, nè tali per fermo che diano argomento a lieti presagi di un avvenire alquanto migliore. Malgrado il miglioramento di bilancio dipendente dalle nuove tasse poste in atto nel 1878, conviene far prova di molta arrendevolezza per credere che il corrente esercizio possa essere superato felicemente e chiudersi nelle stesse condizioni, nelle quali si è chiuso l'esercizio dell'anno che l'ha preceduto. »

III

Ma eccoci alla parte più interessante della Relazione, a quella cioè concernente l'esercizio venturo del 1879.

È noto come l'onorevole Ministro delle Finanze nella sua brillante esposizione del 3 giugno decorso annunziava per questo esercizio un'eccedenza nell'entrata di 45 milioni e mezzo. Il miglioramento del bilancio nella parte ordinaria era preveduto in L. 50,189,858 e centesimi 61: nella parte straordinaria di L. 5,274,840 56. Aggiungendo a questa parte di presunti miglioramenti nel bilancio quella di L. 10,104,444 70 rimasta disponibile sul bilancio 1878, torna l'eccedenza di L. 45,569,123 87, preveduta nella esposizione finanziaria.

Nei bilanci di prima previsione dell'entrata e della spesa presentati alla Camera dei deputati dall'onorevole Ministro delle Finanze l'eccedenza è calcolata invece di L. 60,776,596 70. Ma dove si consideri (così dice precisamente la Relazione) che a procurare 20 milioni eccorrenti alle spese militari consentite

dal Ministro nella sua mentovata esposizione mancano L. 10,054,000, e nel computo delle spese bilanciate non entrano i 5 milioni e mezzo dei titoli ferroviari che facevano parte delle previsioni anteriori, e neppure il milione destinato agli organici, si avrà già una spesa complessiva di L. 14,554,000, che riduce l'eccedenza a L. 46,222,596 70. Occorre aggiungere quattordici milioni destinati dall'on. Ministro alla estinzione del debito arretrato; misura d'alta saviezza, e della quale egli è giustamente lodato nella Relazione. Rimaneva quindi all'Ufficio Centrale d'esaminare se allo stato delle cose ci fossero elementi sufficienti per convincersi che, lasciate intatte le spese ricordate, il bilancio presenta sicuramente l'eccedenza di oltre L. 31,754,497, 41, quanto ne occorre per la riduzione di una parte dell'imposta sul macinato per l'abolizione di alcuni dazi, e per provvedere dall'altra alle spese maggiori; quali *i compensi per Firenze, pel monumento del Re Vittorio Emanuele, ecc.*

Quest'esame è stato accuratamente fatto dall'Ufficio Centrale: ed ecco le principali ragioni, che esponiamo nella maniera più distinta, e per le quali l'Ufficio medesimo s'è convinto che il bilancio non presenterà questa eccedenza.

1° Innanzi tutto la Relazione nutre il dubbio che si verifichino tutti gli aumenti nei prodotti delle imposte preveduti nel giugno, ed oggi a cagione della revisione della imposta sui fabbricati elevati di parecchi milioni. È prudente attendere i fatti a conferma di queste previsioni, tanto più dopo i risultati ottenuti nel corrente esercizio: invero, se il sistema migliore è di conformare le previsioni dell'avvenire ai risultati del presente, non sembra all'Ufficio Centrale che questo precetto sia stato fedelmente eseguito dall'on. Ministro nella circostanza attuale.

2° Al bilancio del 1878 debbono necessariamente applicarsi parecchie delle osservazioni relative ai precedenti esercizi circa l'eccesso delle previsioni riguardanti talune entrate di diversa natura; specialmente quella che contempla gli interessi delle obbligazioni delle Ferrovie Romane. Come può comprendersi fra le entrate del 1879 quella ordinaria di L. 480,000 verso il Fondo del Culto sempre controversa e sempre inesatta? E l'altra di L. 360,000 verso il Monte di Pietà di Roma, i cui arretrati sono stati collocati nelle quote inesigibili? E le L. 678,000 per concorsi di Comuni e di Provincie nell'opera del Gottardo, comunque si sappia che questi enti ricusano di essere tenuti al pagamento? Nel bilancio queste entrate figurano, ma con quanto fondamento si ricava dalle cose dette. Sicchè una buona somma va sottratta dalla supposta eccedenza: e questa va sempre più assottigliata se sia vero che, oltre alle 340,000 lire della nuova rendita iscritta col regio decreto 4° ottobre, occorrono nuovi e vistosi stanziamenti nella parte passiva del bilancio per soddisfare gli impegni dello Stato e per avviare alle necessità del pubblico servizio.

3° Nel bilancio è iscritta la somma di L. 1,560,000 per le spese di esercizio delle Strade Ferrate Calabro-Sicule. Non sembra all'Ufficio Centrale che questa somma sia sufficiente vuoi per la diminuzione che si riscontra nel prodotto chilometrico di queste Ferrovie, vuoi per l'aprimiento di nuovi tronchi, onde le medesime misurano attualmente una lunghezza di quasi milleduecento chilometri. E questo suppo-

sto è suffragato dall'opinione del Direttore generale delle Ferrovie, il quale nella sua relazione attesta chiaramente che gli stanziamenti del bilancio non rispondono ai bisogni reali del servizio.

4° Ma le incertezze e i sospetti maggiori di gravi spese (si prosegue a dire dall'Ufficio Centrale) si riferiscono alle Ferrovie riscattate colla convenzione di Basilea assunte in temporaneo esercizio dallo Stato, insieme ad altri tronchi che erano già di sua proprietà. È dunque vero che è necessario consacrare molti e molti milioni in opere di miglioramento stradale e nella provvista di materiale mobile? E come in ogni caso intende lo Stato di provvedere alle spese di esercizio che non vengono fra quelle di ordinaria manutenzione, e che ricorrono tuttavia ogni anno per legge di assoluta necessità?

Nel Bilancio di prima previsione è indicato in attivo un prodotto uguale a quello del 1878, e nella spesa è riportato per *semplice memoria* il capitolo di sette milioni destinati a soddisfare le spese annuali venute a carico dello Stato dal 1° luglio 1876. Queste spese dunque ci debbono essere, perchè si conserva il capitolo per *memoria*; ma quale abbiano da essere, non si sa. Si dice, è vero, che ai 59 milioni della spesa iscritta nel bilancio per costruzioni ferroviarie provvederà il nuovo progetto presentato alla Camera. Ma nel progetto non si contengono spese di questa natura; nè si saprebbe immaginare che i fondi destinati a costruzioni di nuove Ferrovie debbano essere rivolti alle occorrenze, sia pure straordinarie, dell'esercizio di Strade in servizio. Se adunque una spesa si dovrà sopportare (riportiamo testualmente i termini del relatore) essa farà carico intieramente al bilancio, tranne che si voglia rinnovare il fatto degli anni precedenti; per cui è avvenuto che i fondi necessari a coprire questa spesa, la quale fu di lire 8,800,000 nel 1877 e di sette milioni nel 1878, entrarono nelle casse dello Stato mediante alienazione di rendita pubblica. *Questo spediente poteva essere tollerato quando le condizioni del bilancio ne facevano una legge, ma sarebbe strana cosa che lo spediente venisse eretto a sistema, e si continuasse nella via di accendere un debito perpetuo per sostenere le spese di esercizio delle Ferrovie esistenti.*

Osserva poi l'Ufficio Centrale che nel bilancio del corrente anno il concorso dello Stato vi figura per L. 5,149,457, mentre per il venturo esercizio la quota relativa per lire 6,404,066 60 figura nel progetto di legge per nuove costruzioni. Onde sembra all'Ufficio Centrale che, coll'accendere nell'anno prossimo un debito per sostenere una medesima spesa, si faccia un passo indietro nel miglioramento del bilancio.

D'altra parte col progetto di legge per un'anticipazione di dieci milioni sul prezzo dei beni demaniali, all'oggetto di provvedere ad alcune necessità di ordine militare, non si fa altro in sostanza che accendere un nuovo debito da estinguersi fra alcuni anni, e che avrà per effetto di aggravare la finanza della somma occorrente per pagare gli interessi. O che dunque non abbiamo un bilancio (esclama la Relazione) che permetta di coprire questa spesa di dieci milioni senza avere bisogno di ricorrere al credito? E se l'abbiamo, non giova forse, e non è cosa più corretta riparmiarne alla finanza questo sacrificio, che le viene imposto sotto la forma d'interessi?

Per queste principali ragioni e per altre da noi trascurate per amore di brevità, in primo luogo l'Ufficio Centrale non crede savio di abbandonare una parte cospicua delle pubbliche entrate: e in secondo luogo non può accogliere le previsioni del Ministero sui probabili risultati del venturo esercizio, come un invito a prendere importanti risoluzioni, foriere di profonde alterazioni nella economia generale dei nostri bilanci.

IV

Gli studii e gli apprezzamenti, che possono farsi sull'avvenire delle nostre finanze, permettono di abbandonare nel 1880, senza nocimento della cosa pubblica, altri quattordici milioni, indi trentacinque o quaranta quando sorga il 1° gennaio 1883?

L'Ufficio Centrale premette che non è suo intendimento di aprire una discussione intempestiva sotto ogni rispetto sulla politica finanziaria dell'Amministrazione attuale, o sulle singole proposte che mirano ad esplicitarla. Solamente per nesso logico delle idee gli è mestieri di considerare qualche volta la questione nei suoi punti di contatto con le altre del programma finanziario. Con questa premessa la Relazione scende a parlare degli aumenti normali che si presumono nelle entrate, poi dei benefici derivanti dalla estinzione dei debiti redimibili.

L'Ufficio Centrale nutre una fede sicura che le risorse dalla nazione cresceranno col progredire degli anni, e che rispettivamente si verificherà un miglioramento nelle entrate del Tesoro. Ma crede altresì all'aumento inevitabile e progressivo delle spese, ed è quindi dell'avviso che invece di scontare queste risorse, che sono ancora latenti, giovi conservarle gelosamente per provvedere ai bisogni sempre crescenti, ed evitare il pericolo di compromettere l'equilibrio dei bilanci, se i fatti non rispondessero, per mala sorte, alle preconette speranze.

L'estinzione dei debiti che aggravano presentemente il bilancio dello Stato costituisce senza dubbio un guadagno positivo e netto, che si può liberamente sfruttare. Ma laddove non dovrebbero, agli effetti della estinzione del debito, comprendersi nel quadro degli ammortamenti le passività, che trovano un corrispondente credito nel bilancio, il qual credito viene a mancare nel momento stesso in cui il debito si estingue, l'on. Ministro ha creduto di operare altrimenti, vale a dire ha segnato il debito che viene a cessare, tenendo a memoria e riservandosi di provvedere coi mezzi del bilancio alla conseguente cessazione di entrata. Ma escludendo, come sembra all'Ufficio il partito più naturale, i debiti di questa natura; la estinzione non opera menomamente a vantaggio della finanza, i benefici sperati dall'estinzione dei debiti si trovano ridotti. Così, a mo' d'esempio, il beneficio sperato dall'on. ministro pel 1879 in lire 4,056,088 61, secondo il sistema della Relazione, è di sole lire 3,156,088 64; quello sperato pel 1880 in lire 8,352,126 04 è invece di lire 6,522,126; e così di seguito negli esercizi successivi si avrà una differenza fra il beneficio apparente annunziato dal ministro e quello reale, che sarà per risentire il Tesoro. Sicchè l'Ufficio Centrale non crede sia lecito far troppo a fidanza su questa risorsa per affrontare questi quattro formidabili problemi: diminuzione delle imposte e grandi lavori ferroviari, miglioramento delle finanze e graduale abolizione del corso forzoso.

D'altra parte prima di stabilire se i risparmi sui debiti bastino ad assicurare le spese dei venturi esercizi, e specialmente gli interessi dei titoli, che si tratta di creare per le costruzioni ferroviarie, occorre tener conto delle perdite di bilancio, che saranno per verificarsi. Sopra tutto è da tener conto di quelle nei proventi dell'Asse Ecclesiastico, le quali dal 1879 in poi vengono calcolate in due milioni di lire all'incirca.

E nemmeno sotto l'aspetto dell'opportunità sembra degna di essere raccomandata la riduzione e l'abolizione del macinato. In primo luogo l'abolizione di una tassa a larga base è veramente la via maestra da tenersi per intraprendere la riforma tributaria? Sarebbe savio procedere a questa riforma alterando l'economia del bilancio? In secondo luogo questa abolizione non sembra tanto più inopportuna ora che si tratta di risolvere il problema dell'esercizio ferroviario? Questo problema, che travaglia le menti degli uomini di Stato in Europa, non nasconde forse una questione di alto momento per la finanza, e non può essere variamente risoluto a seconda dei mezzi, che uno Stato possiede? In terzo luogo non è nota a tutti la condizione miseranda dei nostri Comuni, che reclamano l'assistenza dello Stato? In quarto luogo non v'è l'abolizione del corso forzoso, questa lebbra che estenua il corpo della nazione? Anche se si voglia ricorrere, per affrettare lo scioglimento caldamente desiderato da tutti, a dei mezzi straordinari, è chiaro che una buona condotta della finanza sarà la prima e indeclinabile condizione del successo.

Si crede da molti, è vero pur troppo, che le spese possano diminuire. Ma così non la pensa l'Ufficio Centrale: ed a questo proposito la Relazione ricorda le parole dell'on. Baccarini, dalle quali si scorge che più o meno presto si renderanno indispensabili stanziamenti straordinari nel bilancio dei Lavori Pubblici. La somma occorrente per opere fluviali, per complemento di opere portuali e di bonificazione in corso, per fari e per opere di bonificazioni nuove si fa ascendere a circa 500 milioni!

La Relazione passa a dimostrare quanto sarebbe necessario allargare la mano per soccorrere a molte esigenze, specialmente per assicurare al popolo italiano quei sommi beni, che sono la giustizia, la sicurezza ed il pubblico insegnamento.

I procedimenti giudiziari sono talmente costosi, che molte volte diventano oggetto di lusso, e si convertono in diniegata giustizia: la legge del 28 gennaio 1864, la quale vuole che le carceri giudiziali sieno costruite o ridotte a sistema cellulare, rimane ancora lettera morta davanti ai duecento milioni che si dovrebbero spendere. E che dire della pubblica istruzione, e particolarmente di quella elementare? A che vale averne proclamata l'obbligatorietà, quando mancano i mezzi per attuarla?

La relazione crede che sia pure necessario aumentare nel seguito gli assegnamenti dei bilanci militari. Ma su questo proposito, se ci è permesso dall'esposizione passare alla critica della Relazione, speriamo che la opinione espressa nella medesima non sarà divisa, sembrando a noi che si spenda anche troppo per questi bilanci.

Dalle cose esposte è facile comprendere quale sia l'ultima conclusione dell'Ufficio Centrale: eccone i precisi termini:

« L'Ufficio Centrale non è ancora convinto che il Bilancio del 1879 possa impunemente soppor-

« tare la perdita di ventitrè milioni, e si sente ancor
 « meno persuaso che il disegno di abbandonare una
 « entrata di trentasette milioni, e forse più nell'anno
 « successivo, si possa conciliare col fermo proposito
 « di conservare inalterato l'equilibrio del Bilancio,
 « e tenere in serbo una modesta somma per l'estin-
 « zione graduale del debito arretrato. Innanzi adun-
 « que di rendere un voto dal quale può dipendere
 « tutto l'avvenire della Finanza italiana, converrà
 « almeno che il Senato conosca i risultati del Bi-
 « lanciaio definitivo di previsione per l'anno venturo
 « onde possa dedurre gli elementi di un retto ed
 « illuminato giudizio. Molte sono le nubi che offu-
 « scano l'orizzonte della Finanza, perchè la questione
 « si possa oggi decidere con animo sereno e tran-
 « quillo. Se saranno ombre, lasciamo che scompaiano
 « e maggiore sarà la soddisfazione dell'animo di
 « potere, senza trepidanza, secondare le ispirazioni
 « del cuore.

« Le ragioni della prudenza e della moderazione
 « consigliano pertanto ad attendere, fino a che sia
 « nota la situazione del Tesoro al 31 dicembre del
 « corrente anno, e dai fatti meglio conosciuti ed in
 « in parte sanzionati dal tempo si possa pigliar
 « norma a giudicare delle conseguenze immediate
 « che una cospicua sottrazione dell'entrata dovrà
 « esercitare sulle condizioni dei Bilanci: locchè non
 « deve togliere che il Senato prenda intanto a di-
 « scutare i rimanenti articoli del progetto, che a
 « parere dell'Ufficio Centrale sono pienamente me-
 « ritevoli di approvazione.

« Frattanto il signor ministro delle Finanze po-
 « trà giovare del tempo a maturare ed esplicitare in
 « articoli di legge i suoi divisamenti diretti a soc-
 « correre la causa delle finanze comunali, e sarà
 « allora col miglior animo che il Senato piglierà ad
 « esaminare la convenienza di ridurre la tassa di
 « macinazione, quando gli espressi intendimenti e
 « le solenni promesse date in nome del Governo
 « abbiano ricevuto la consacrazione del fatto. E
 « sarà meglio ancora, se le aure primaverili ab-
 « biano deleguate le nebbie che celano allo sguardo
 « le condizioni dell'orizzonte politico d'Europa. »

Per queste considerazioni l'Ufficio Centrale ha
 l'onore di raccomandare al Senato la seguente ri-
 soluzione:

IL SENATO

« Sospende le sue deliberazioni sopra gli articoli
 1 e 2 del progetto di legge adottato dalla Camera
 dei Deputati nella sua seduta del 7 luglio 1878,
 sino a quando sia discusso ed approvato il Bilancio
 definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per
 l'anno 1879, e passa alla discussione dei successivi
 articoli del progetto. »

Ecco il testo della legge per la riforma e l'abo-
 lizione della tassa sul macinato approvata dalla Ca-
 mera e che dovrebbe esser sottoposta alla discus-
 sione del Senato:

Art. 1. — Dal 1° luglio 1879 la tariffa dell'art. 1°
 della legge 16 giugno 1874, n. 2001 (Serie 2), è
 modificata, per quanto riguarda la macinazione del
 grano come segue:

Grano al quintale L. 1.50.

Dalla stessa data del 1° luglio 1879 il granoturco,
 la segala, l'avena, gli orzi di ogni specie saranno
 esenti dalla tassa del macinato.

Art. 2. — Col 1° gennaio 1885 la tassa del maci-
 nato rimane completamente abolita per qualunque
 specie di cereali.

Art. 3. — Finchè dura la tassa del macinato, il
 Governo ha facoltà di sostituire in qualsiasi molino
 il pesatore al contatore dei giri o ad altro sistema
 di accertamento della tassa, senza bisogno di atten-
 dere la scadenza ordinaria del sistema vigente nel
 molino.

Art. 4. — È data facoltà al Governo di prescri-
 vere con regolamento da approvarsi con decreto,
 sentito il Consiglio di Stato, le norme necessarie per
 accertare e riscuotere la tassa mediante il pesatore,
 in analogia a quanto fu praticato per il sistema del
 contatore.

Art. 5. — Qualunque sia il congegno applicato ad
 un molino per l'accertamento della tassa, in caso di
 guasti, la liquidazione della tassa in base alle media
 ordinaria, od alla massima media, od al massimo
 lavoro possibile, di cui all'art. 20 della legge preci-
 tata, avrà luogo a contare dall'ultimo verbale di
 verifica del congegno applicato al molino, o da quel-
 l'epoca anteriore al detto verbale, alla quale sia di-
 mostrato che rimonta il guasto.

In caso di guasti dolosi al congegno od all'appa-
 racchio di applicazione del congegno al molino, e
 nel caso di frodi mediante introduzione di corpi
 estranei nel congegno, la tassa verrà liquidata se-
 condo le norme dalla legge fissate per i casi di ro-
 tura o di alterazione di sigilli.

Art. 6. — In ogni molino nel quale la tassa sia
 accertata in base alle indicazioni del congegno di
 misura diretta, le rimacinazioni dei generi, che furono
 già in quello stesso molino sottoposti ad una prima
 macinazione, potranno andare esenti da tassa, quando
 vengono eseguite sopra palmenti esclusivamente de-
 stinati a simili operazioni.

Art. 7. — Oltre ai casi contemplati negli arti-
 coli 17 e 18 della legge 16 giugno 1874, n. 2001,
 (Serie 2), la facoltà di destinare parte dei palmenti
 alla macinazione del grano e parte alla macinazione
 dei generi esenti da tassa, sarà ancora accordata a
 tutti i molini i cui esercenti si assoggetteranno
 all'applicazione dei saggianti differenziali.

Nel caso di molini aventi motori comuni a più
 palmenti, questa concessione sarà fatta soltanto quando
 non osti, o l'amministrazione rinunci, al diritto di
 accertare la tassa in base ai giri dell'albero motore.

Art. 8. — Le licenze di esercizio rilasciate dopo
 il primo gennaio 1879 non dovranno più essere rin-
 novate annualmente, ma soltanto quando siavi cam-
 biamento di esercente, oppure avvengano variazioni
 per le quali si richieda un aumento di cauzione.

In quest'ultimo caso verrà notificato all'esercente
 del molino il decreto col quale viene stabilito l'au-
 mento di cauzione richiesto, e la licenza di esercizio
 in vigore s'intenderà di pieno diritto annullata,
 dopo trascorsi trenta giorni dalla detta notificazione.

Colui che intende di attivare un molino antico,
 chiuso da meno di sei mesi, subentra nei diritti e
 negli obblighi verso la finanza, nell'antico esercente;
 non escluso il pagamento delle rate scadute e dei
 compensi di tassa dovuti in seguito a definizioni di
 quote che il medesimo non abbia soddisfatte.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Avv. Giorgio Arcoleo. — Riunioni ed associazioni politiche. — Napoli, Ferdinando Bideri, 1878.

È una monografia divisa in due parti, la prima delle quali comprende un rapido esame delle legislazioni di vari Stati intorno ai diritti di riunione e di associazione e della loro storia, la seconda contiene la esposizione teorica dei principii che dovrebbero regolare questi diritti. Ambedue le parti sono alquanto mancanti di precisione e di chiarezza, nè valgono certo a recare un poco di luce nella grave questione, in questo momento si agita fra i partigiani del ministero e l'opposizione costituzionale in Italia. Intorno a questa disputa, che deriva in gran parte da un equivoco, poichè in teoria tutti sono d'accordo nella bontà del principio della *repressione* e nei pericoli dell'*azione preventiva*, mentre in fatto tutti sono costretti ad ammettere la necessità che le autorità pubbliche esercitino la loro attività per impedire che un delitto si compia e che la tranquillità dei cittadini sia turbata, (obbligo strettissimo che incombe loro per le stesse disposizioni della legge italiana di pubblica sicurezza) tutto si riduce ad una questione specialissima di fatto; si riduce cioè nel valutare caso per caso la realtà del pericolo e della minaccia costituiti dal fatto sul quale si richiama l'intervento dei pubblici poteri. L'A. non pertanto lungi dal dissipare questo equivoco, lo aggrava, poichè, senza posare in modo netto e preciso i termini della questione, si schiera talora in un campo, talora in un altro; condanna acerbamente in alcune pagine ogni sistema preventivo ed altrove dice che il *governo non deve arrivare sempre postumo a reprimere abusi quando poteva e doveva prevenirli*, nè ci dice esattamente quali criteri direttivi lo spingano a questa apparente contraddizione.

L'A. ha del resto ragione, a nostro avviso, quando rivendica la più ampia libertà per l'esercizio di tutti i diritti e l'espressione di tutte le opinioni e le aspirazioni, ancorchè discordi dall'ordine di cose attualmente stabilito con le leggi fondamentali dello Stato, purchè non si convertano in *oltraggi* od in *attacchi* tali da rappresentare o da minacciare una violazione dei diritti di altri cittadini; egli ha ancora ragione quando combatte quella specie di prevenzione che si manifesta mediante vincoli prestabiliti, spesso inutili e sempre arbitrari ed illiberali, contro i diritti di riunione e di associazione ed il suo scritto è in sostanza utile a leggersi e può anco fornire materia di gravi considerazioni.

Carlo De Stefani — La così detta teorica della rendita. — Pisa 1878.

L'A. imprende a discutere dell'argomento della rendita della terra, uno dei più disputati dagli economisti. Incomincia dal rilevare che nessuna teorica offerse mai come questa conseguenze così sofistiche e pericolose, e gli pare che le dicerie degli scrittori, come egli le chiama, avrebbero potuto contribuire a sconvolgere profondamente gli ordinamenti della società, che volevano difendere, se essi non fossero, saldamente costituiti. Facciamo fin d'ora le nostre riserve su questo punto. E le rinnoviamo

egualmente circa a quest'altra dichiarazione preliminare: « Quel che uno può pensare di nuovo in siffatta materia, non è se non uno stadio obbligatorio nella via della scienza; e degli stadii, la scienza economica così giovane, n'ha a passare ancora parecchi; l'economia politica del giorno d'oggi appetto all'economia dell'avvenire, se i posteri la perfezioneranno, della qual cosa non è a dubitarsi, starà, mi credo, come l'alchimia del passato alla scienza chimica d'oggi. » Noi siamo ben lontani dal credere che la scienza economica non possa raggiungere in futuro uno sviluppo singolare; solo ci pare che è quale oggi sia qualche cosa che si avvicina più alla chimica che all'alchimia, a parte le maraviglie probabili della economia dell'avvenire.

L'egregio A. osserva che nel considerare la esistenza dell'uomo non si può prescindere dal riconoscervi due elementi essenziali l'uno all'altro; l'uno interiore che è la personalità stessa dell'uomo l'altro esteriore che è la natura. Dal rapporto della personalità colla natura risulta l'esistenza. La prima esercita la funzione attiva, mentre la seconda ha una semplice attitudine alla utilità e al giovamento dell'uomo. L'A. insiste in questo concetto che l'uomo solo agisce e deve tutto a sè stesso. Dal non averne tenuto conto derivano, secondo lui, le non giuste idee degli economisti.

Ciò premesso, egli passa a considerare le principali teoriche intorno alla rendita. Secondo i fisiocrati essa era considerata come il pagamento dell'uso delle forze gratuite della natura, perchè le utilità e i valori erano, a loro avviso fondati sopra una qualità fisica delle cose materiali per modo che la creazione degli uni e delle altre veniva attribuita unicamente all'opera della natura. Noi non ci tratteremo sulla breve spiegazione che l'egregio A. ci dà di questa teoria, nè più ci tratteremo su quello che egli dice della teoria di Adamo Smith, che toglieva l'idea dello esclusivo predominio della terra, e che dava importanza all'attività dell'uomo, pure ammettendo che la rendita è naturalmente un prezzo di monopolio, salvo l'osservare che essa è alta o bassa secondo il valore e secondo la diversa richiesta delle mercanzie, e che il godimento di essa è subordinato al fatto che i prodotti della terra abbiano un valore superiore a quello che basterebbe, pagando le mercedi e i profitti, per farli venire al mercato. Da ciò risulterebbe che la rendita non sarebbe cagione dell'alzare dei prezzi, ma sibbene conseguenza. E questo a noi pare giusto. L'A. accennando le teoriche dei seguaci di Smith dice che essi, come il loro maestro, sono tratti a ritenere che la proprietà della terra sia un monopolio ed un privilegio vero e proprio, e trova poi che G. B. Say e i suoi discepoli furono più coerenti degli smithiani, il che non toglie che tutti considerino la proprietà della terra e di ogni altro capitale come un monopolio e una usurpazione esclusiva da parte di un uomo dei doni gratuiti della natura.

Dei difetti della celebre teoria di Ricardo l'A. dice quello che molte volte è stato detto e ripetuto, e aggiunge che le conclusioni dei seguaci di Ricardo relativamente alla proprietà non erano diverse da quelle dei seguaci di Smith e di Say. Dopo aver toccato delle teoriche notissime del Carey e del Bastiat, viene alla conclusione.

Eccola; secondo l'egregio A. gli economisti in parte ebbero il torto di ritenere che la natura ope-

rasse da sè attivamente a favore dell' uomo, e che in ogni atto del lavoro vi fosse una parte dovuta esclusivamente all' intervento della natura. Altri riguardarono la natura come un ostacolo e una resistenza continua all' azione umana. Così, per es., il Carey, il Bastiat, ecc. L' errore comune, è nondimeno quello di riporre nella natura una virtù nativa, parallela ed indipendente dalla attività dell' uomo, sebbene sotto diverso aspetto. La proprietà non è che l' assimilazione delle utilità nell' uomo, poichè la natura non ha di per sè che un' attitudine vaga alle utilità ed è di per sè indifferente. Da ciò l' A. deduce la giustificazione della proprietà e del capitale, e parifica il fondo della terra a tutti quanti gli altri oggetti della natura esteriore sui quali può esternarsi l' azione della personalità umana. Onde la rendita non può distinguersi in sè dalla parte che nella distribuzione della ricchezza tocca agli altri componenti la società. — Tuttociò, conclude l' Autore, che si presenta nei mercati deve considerarsi come prodotto assoluto ed intero della personalità umana, e retribuirsì come tale, non secondo criteri di forze brute e materiali, ma secondo la proporzione del giovamento che esso reca all' esistenza di ogni individuo; non può quindi farsi distinzione fra la retribuzione del lavoro umano, del capitale e delle così dette forze naturali; ma unica e sola è da porsi in bilancia la retribuzione dell' opera dell' uomo.... Il fatto della rendita, come l' intendono gli economisti recenti; non esiste propriamente in nessun prodotto. »

Ed ora ci domandiamo: l' A. ha egli portato nuova luce in questa controversa questione della rendita? Per quanto noi apprezziamo al loro giusto valore alcune delle sue critiche e delle sue osservazioni, siamo indotti a rispondere che no. La *così detta* teorica della rendita! Ma è proprio questione di nome? Non sapremmo affermarlo. L' egregio A. combatte la teoria del Bastiat, ma viene in sostanza alle medesime conclusioni. E non basta. Anche per lui unica e sola è da porsi in bilancia la retribuzione dell' opera dell' uomo. O c' inganniamo, o in questo argomento il quale in sostanza si ricollega a quello della proprietà si confondono due cose essenzialmente distinte, si confonde cioè la questione giuridica colla questione economica. Che la proprietà sia di diritto naturale o di diritto positivo, è questione che deve risolvere la filosofia del diritto: alla economia politica basta poter dimostrare, e crediamo che lo possa fare agevolmente, che la proprietà è giustificata dall' utile comune e che essa del resto non ha potuto spogliare nessuno di ciò che senza lei non sarebbe esistito. Questo ragionamento vale per la proprietà della terra, come per il capitale. Ma lasciando questo a parte e restringendoci alla rendita della terra, questa trova la sua ragion d' essere nella proprietà. Che poi essa non rappresenti che il lavoro dell' uomo, è un altro affare. Pretendere di affermarlo, trasformando una questione economica in una questione di diritto, ci sembra che sia un lasciare il fianco scoperto agli attacchi dei riformatori. Qualunque cosa essa sia, la rendita è giustificata dall' essere giustificata la proprietà.

Del resto, a nostro avviso, la rendita in certi casi esiste indubitatamente. Per es. possono dare una rendita le miniere, le cave, le sorgenti e i corsi d' acqua, i boschi e le pasure. Quasi alla terra in genere, lo Stuart Mill osservò che la ragione per

cui i proprietari possono richiedere una rendita della loro terra, è che molti ne hanno bisogno e che nessuno può ottenerla se non da loro. Tutte le terre non danno del resto una rendita, la quale è la retribuzione straordinaria che ricevono i proprietari delle terre migliori per fertilità e per la convenienza della situazione rispetto al mercato. A capitale e lavoro eguali vi sono terre che danno di più; esse producono a minor costo derrate eguali a quelle che si ottengono da terreni inferiori e che possono essere vendute al medesimo prezzo. Ci pare innegabile che esista un limite della coltivazione, al disotto del quale non si lavora, perchè non si riprendono le spese. La rendita è determinata dalla eccedenza del prodotto su quello che si ricava dalla terra meno produttiva. La sua origine si spiega colla necessità di coltivare terre inferiori e di applicare capitali meno produttivi alle terre anteriormente coltivate. Ciò dipende da ciò che il terreno è limitato e la popolazione aumenta. È un caso della legge del valore. Quando su un mercato esistono merci eguali a costi diversi e tutte sono domandate, il prezzo normale è segnato dal costo più alto. Il limite della coltivazione è quindi determinato dal prezzo dei prodotti e questo dalla domanda, ossia dalla popolazione.

La causa efficiente della rendita è, come abbiamo detto, l' appropriazione, nè, lo ripetiamo, qualunque cosa la rendita sia, ciò può portare incontro a false conseguenze chi rettamente ragiona. Del resto vuoi osservare che nella terra esiste un largo capitale incorporato da gran tempo. I beni di cui godiamo oggidì dipendono in gran parte dal lavoro dell' uomo. Ora non è facile tirare una linea netta di separazione fra la rendita e il profitto del capitale incorporato. Il che non significa che quella non esista. Si può affittare un terreno incolto, sebbene nella maggior parte dei casi si affitti un terreno, in cui è già capitale incorporato.

Come notammo d' altronde, la rendita non è causa ma effetto della elevazione dei prezzi che sono regolati dalla natura delle cose, ossia inlin de' conti dalla ricchezza sociale. Se questa è in progresso, i salari sono alti benchè cresca la popolazione, le terre sono più cercate e la rendita aumenta. Il che mostra che gl' interessi del proprietario e del lavorante non sono necessariamente in antagonismo fra loro, purchè la popolazione nel suo sviluppo segua e non preceda lo aumento della ricchezza. Era il caso degli Stati Uniti, a cui il Carey guardava troppo esclusivamente, poichè può bene avvenire il contrario. Ma è certo che prima o poi la miseria del lavorante isterilisce la terra, mentre il lavoro meglio pagato suole essere più produttivo.

Eppoi il fatto è complesso. Vi sono cause che controbilanciano l' azione di quelle esposte. In un paese dove la protezione crea un mercato chiuso in Inghilterra ai tempi del Ricardo, la teorica di lui troverebbe perfetta applicazione, ma la concorrenza cambia evidentemente l' aspetto delle cose, e vi contribuiscono i mezzi perfezionati di comunicazione e di trasporto. Di più il Mill osservò pel primo che i progressi agrari tendono a scemare la rendita colla introduzione di mezzi di coltura artificiali, ovvero col variare le colture fra i diversi terreni, scegliendo le più opportune.

Questo esposto brevemente come si conviene ad una rassegna, ci sembra in sostanza quello che può dirsi intorno alla rendita, quello che risulta dagli

accurati studi dei più illustri scrittori, a parte certe divergenze o certe inesattezze. Su queste basi può formularsi una teorica, se non completa, abbastanza esatta della rendita della terra. Ma ciò su cui insistiamo si è questo. Qualunque siano le conclusioni a cui la scienza economica possa giungere, queste non possono in modo alcuno mettere in pericolo gli ordinamenti sui quali si fonda la costituzione del civile consorzio. Il torto di un economista è piuttosto quello di concedere ai riformatori che la rendita diventerebbe cosa ingiusta, il giorno in cui si mettesse in bilancia qualche cosa che non fosse il solo lavoro dell'uomo.

Lo scritto del signor De Stefani pertanto non ci sembra che raggiunga lo scopo, il che non toglie che il chiarissimo A. abbia il merito di una esatta conoscenza dell'argomento e sia fornito di un ingegno acuto e nutrito di ottimi studi.

CONVENZIONE MONETARIA

Diamo il progetto di legge sulla Convenzione monetaria e dell'accordo relativo all'esecuzione dell'art. 8 conclusa fra le cinque potenze, la Francia, il Belgio, la Grecia, l'Italia e la Svizzera il 5 novembre 1878 e presentata ed approvata dalle Camere francesi il 14 novembre.

Art. 1. — Il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera si uniscono ed accordano per ciò che riguarda il titolo, il peso, il diametro ed i corsi delle loro monete d'oro e d'argento.

Art. 2. — I tipi di monete d'oro battute col' impronta delle alte parti contraenti sono quelle da franchi 100, 50, 20, 10 e 5, le quali sono determinate per quanto riguarda il titolo, il peso, la tolleranza ed il diametro come segue:

Natura delle monete	Titolo		Peso		Diametro
	Titolo legale	Toller. del titolo si all'interno che all'estero	Peso legale	Toller. del peso si all'interno che all'estero	
	mill.	mill.	grammi	mill.	mill.
Fr. 100 oro			32258 06		35
» 50 »			16129 03	1	28
» 20 »	900	1	6451 61		21
» 10 »			3225 80	2	10
» 5 »			1612 90	5	7

I Governi contraenti accetteranno senza distinzione nelle loro casse pubbliche i pezzi d'oro conati nelle condizioni che precedono in qualunque dei cinque Stati, sotto riserva però di escludere le monete logore il cui peso fosse ridotto di 1/2 0/10 sotto la tolleranza sopra indicata, od in cui fossero scomparse le impronte.

Art. 3. — Il tipo dei pezzi d'argento di 5 franchi, battuti col' impronta delle alte parti contraenti è determinata per quanto riguarda il titolo,

il peso, la tolleranza ed il diametro come segue:

Natura della moneta	franchi 5 arg.
Titolo legale	millesimi 900
Toller. del titolo si all'int. che all'est.	» 2
Peso legale	grammi 25
Toller. del peso si all'int. che all'est. milles.	5
Diametro	mill. tri 37

I Governi contraenti riceveranno reciprocamente nelle loro casse pubbliche le dette monete d'argento da 5 franchi sotto riserva di escludere quelle il cui peso fosse ridotto dall'uso d'1 0/10 al disotto della tolleranza sopra indicata o le cui impronte fossero scomparse.

Art. 4. — Le alte parti contraenti s'impegnano a non fabbricare delle monete d'argento da 2 fr. da un franco, da 50 e da 20 cent. se non nelle condizioni di titolo, peso, tolleranza e diametro determinate come segue:

Natura delle monete	Titolo		Peso		Diametro
	Titolo legale	Toller. del titolo si all'estero che all'interno	Peso legale	Toller. del peso si all'estero che all'interno	
	mill.	mill.	grammi	mill.	m. tri
Fr. 2 — arg.			10 —		27
» 1 — »	835	3	5 —	5	23
» 0 50 »			2 50	7	18
» 0 20 »			1 —	10	16

Queste monete dovranno essere rifuse dai governi che le avranno emesse, quando il logoro avrà ridotto il loro peso del 5 per cento al disotto delle tolleranze sopra indicate o quando le loro impronte saranno scomparse.

Art. 5. — Le monete d'argento fabbricate nelle condizioni dell'art. 4 avranno corso legale fra gli Stati che le hanno emesse fino alla concorrenza di 50 fr. per ogni pagamento. Lo Stato che le avrà messe in circolazione le riceverà dai suoi nazionali senza limitazione di quantità.

Art. 6. — Le casse pubbliche di ciascuno dei cinque Stati accetteranno le monete d'argento fabbricate dagli Stati contraenti conformemente all'art. 4 fino alla concorrenza di 100 franchi per ogni pagamento fatto alle dette casse.

Art. 7. — Ciascuno dei governi contraenti s'impegna di riprendere dai privati o dalle casse pubbliche degli altri Stati le monete divisionarie d'argento da esso emesse ed a scambiarle contro un egual valore di moneta corrente in pezzi d'oro o d'argento fabbricate nelle condizioni degli articoli 2 e 3, al patto che la somma presentata al cambio non sia inferiore a franchi 100. Questo obbligo sarà prolungato di un anno a partire dalla scadenza della presente convenzione.

Art. 8. — Il Governo italiano avendo dichiarato di voler sopprimere i suoi tagli divisionari di carta inferiori a 5 fr., gli altri Stati contraenti si impegnano, per facilitarli questa operazione, a ritirare dalla loro circolazione ed a cessare di ricevere ne le

loro casse pubbliche, le monete divisionarie italiane, che vi si riferiscono in argento.

Queste monete saranno ammesse nuovamente nelle casse pubbliche degli altri Stati contraenti, quando il regime del corso forzoso della carta monetata, sarà soppresso in Italia.

Resta inteso che, allorché le operazioni relative al ritiro della circolazione internazionale delle monete divisionarie italiane in argento saranno terminate, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 7 rimarrà sospesa per riguardo all'Italia.

Art. 9. — La coniazione dei pezzi d'oro fabbricati nelle condizioni dell'art. 2, fatta eccezione di quella dei pezzi da 5 franchi in oro, che resta provvisoriamente sospesa, è libera per ciascuno degli alti Stati contraenti.

La coniazione dei pezzi da 5 franchi in argento è pure provvisoriamente sospesa: potrà essere soltanto ripresa allorché si sarà stabilito un accordo unanime a questo riguardo tra tutti gli Stati contraenti.

Art. 10. — Le alte parti contraenti non potranno emettere pezzi d'argento di franchi 2, 1, 50 cent. e 20 centesimi, coniatosi nelle condizioni indicate dall'art. 4, che per un valore corrispondente a 6 fr. per abitante.

Questa cifra, tenendo conto degli ultimi censimenti fatti in ciascuno degli Stati, resta fissata come segue:

Belgio.	Fr.	83,000,000
Francia ed Algeria »		240,000,000
Grecia.	»	10,500,000
Italia	»	170,000,000
Svizzera	»	18,000,000

Verranno computate sopra le dette somme le quantità già emesse fino ad oggi dagli Stati contraenti.

Art. 11. — Il millesimo di fabbricazione sarà iscritto in conformità rigorosa colla data della coniazione sui prezzi d'oro e d'argento coniatosi nei cinque Stati.

Art. 12. I Governi contraenti si comunicheranno la quantità delle loro emissioni in monete d'oro e argento, come pure tutte le disposizioni e tutti i documenti amministrativi riguardanti le monete stesse.

Essi si daranno pure notizia di tutti i fatti che interessano la circolazione reciproca delle loro monete d'oro e d'argento e specialmente di tutto ciò che venisse a loro conoscenza circa la contraffazione o alterazione delle loro monete nei paesi che facciano o no parte dell'Unione, specialmente in ciò che tocca ai processi impiegati, alle investigazioni fatte ed alle repressioni ottenute; essi si concerteranno quindi sulle misure da prendersi in comune onde prevenire le contraffazioni e le alterazioni, e farle cessare ovunque si saranno prodotte ed impedire che si rinnovino.

Essi prenderanno inoltre le misure necessarie per impedire la circolazione delle monete contraffatte od alterate.

Art. 13. — Qualsiasi domanda di adesione alla presente convenzione fatta da uno Stato che ne accettasse le obbligazioni e che adottasse il sistema monetario dell'Unione, non può essere accolta che col consenso unanime delle alte parti contraenti.

Art. 14. — L'esecuzione degli impegni reciproci contenuti nella presente convenzione è subordinata al complemento delle formalità e regole stabilite dalle leggi costituzionali di quelle delle alte parti contraenti che sono tenute di provocarne l'applicazione, ciò che esse si obbligano di fare nel più breve tempo possibile.

Art. 15. — La presente convenzione, resa esecutoria a partire dal 1° gennaio 1880, resterà in vigore fino al 1° gennaio 1886.

Se, un anno prima di questo termine, la convenzione non fosse denunciata, essa s'intenderà prorogata di pieno diritto, d'anno in anno, per via di tacito consenso, e resterà obbligatoria fino alla fine di un anno dopo che ne verrà fatta la denuncia.

Art. 16. — La presente convenzione sarà ratificata e le ratificazioni verranno scambiate a Parigi nello spazio di otto mesi, o più presto, se sarà possibile.

In fede di ciò, i plenipotenziari rispettivi l'hanno firmata e vi hanno posto il timbro dei loro sigilli.

Fatto in cinque esemplari a Parigi il 5 novembre 1878.

Accordi relativi all'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione monetaria del 5 novembre 1878.

I Governi del Belgio, della Francia, della Grecia, dell'Italia e della Svizzera, avendo risoluto di comune accordo, di eseguire, prima dell'entrata in vigore della Convenzione monetaria conclusa in data d'oggi fra i cinque Stati, le disposizioni contenute nel primo paragrafo dell'art. 8 della detta Convenzione, disposizioni così concepite:

Il Governo italiano avendo dichiarato di voler sopprimere i suoi tagli divisionari di carta inferiori a cinque franchi, gli alti Stati contraenti si obbligano, per facilitarli l'operazione, a ritirare dalla circolazione ed a cessare di ricevere nelle loro casse pubbliche le monete divisionarie italiane in argento: i sottoscritti debitamente autorizzati, convennero i seguenti articoli:

Art. 1. — Il ritiro delle monete italiane di 20 cent., 50, 1 franco e 2, che esistono in Belgio, in Francia, in Grecia e Svizzera, dovrà essere terminato il 31 dicembre 1879.

A partire da questa data, queste monete cesseranno di essere ricevute nelle casse pubbliche degli Stati summenzionati.

Art. 2. — I pezzi ritirati dalla circolazione, in Belgio, Grecia e Svizzera, saranno, durante il mese che seguirà la fine del ritiro, rimessi al Governo francese il quale, incaricandosi di centralizzarli per poi trasmetterli al Governo italiano, ne effettuerà il rimborso al contante ai Governi dei tre Stati sopraccitati aggiungendovi le spese.

Art. 3. — Il conto delle monete ritirate dalla circolazione nel Belgio, in Francia, in Grecia, ed in Svizzera si chiuderà fra la Francia e l'Italia ai 31 gennaio 1880.

I Governi francese ed italiano avendo valutato l'ammontare delle monete divisionarie italiane esistenti nei 4 Stati alla somma di 100 milioni, di cui 13 milioni nel Belgio, in Grecia e nella Svizzera e 87 milioni in Francia, questo conto comprenderà primo, fino alla concorrenza di 13 milioni al massimo le monete provenienti dal Belgio, dalla Grecia

e dalla Svizzera, e fino alla concorrenza di 87 milioni al massimo le monete ritirate dalla circola zione in Francia.

Esso comprenderà, in seguito, e separatamente, l'eccedente di queste somme, se sarà del caso.

La detta somma di 100 milioni e l'eccedente eventuale previsto al paragrafo precedente, saranno portate a debito del Governo italiano in un conto corrente i cui interessi saranno regolati al tasso del 3 per 100 annuo, pagabili in numerario, a partire dal giorno in cui le monete ritirate avranno cesato di avere corso nei 4 Stati.

Art. 4. — Il Governo francese trasmetterà al Governo italiano nelle località che questo designerà sulla frontiera francese od a Civitavecchia le monete che saranno state raccolte conformemente agli articoli precedenti.

Le monete provenienti dal Belgio, dalla Grecia e dalla Svizzera saranno comprese in queste spedizioni fino alla concorrenza di 15 milioni, e quelle provenienti dalla Francia fino ad 87 milioni.

Art. 5. — Il Governo italiano rimborserà a Parigi le monete d'argento che gli saranno state rimesse fino alla concorrenza di 100 milioni e formanti la prima parte del conto previsto all'art. 3.

Questo rimborso si effettuerà sia in oro, sia in moneta d'argento da 5 franchi, sia in tratte su Parigi, sia in Boni del Tesoro italiano pagabili a Parigi e si farà alle seguenti condizioni:

1° In contante.

Monete provenienti dal Belgio,
dalla Grecia e dalla Svizzera 15,000,000
Provenienti dalla Francia. . . 17,000,000

	30,000,000
2° Nel corr. dell'anno 1881	23,500,000
" " 1882	23,500,000
" " 1883	23,400,000

Totale 100,000,000

Il Governo italiano si riserva d'altra parte la facoltà di liberarsi in anticipazione.

Art. 6. — Se la cifra delle monete ritirate supererà i 15 od 87 milioni di cui si parla negli articoli 3 e 4, i pezzi componenti il soprappiù saranno tenuti a disposizione del Governo italiano, che ne rimetterà il contro-valore al contante quando ne prenderà la consegna.

E tuttavia inteso che la consegna ed il rimborso si faranno al più tardi nello stesso tempo che l'ultima delle annualità specificate nell'art. 5.

Nel caso invece che la totalità dei pezzi ritirati non raggiungano la somma di 100 milioni, la diminuzione nel pagamento da effettuarsi porterà sull'ultima delle annualità sopra specificate.

Art. 7. — Il Governo italiano si impegna, conformemente alle sue dichiarazioni enumerate al paragrafo 1 dell'art. 8 della Convenzione monetaria conclusa oggi, a ritirare dalla circolazione ed a distruggere al più tardi nei sei mesi che seguiranno la consegna delle totalità contemplate nell'art. 5 dei tagli di carta inferiori a 5 franchi, si impegna inoltre, allo scopo di ristabilire definitivamente la sua circolazione metallica a non emetterne di nuovi.

In esecuzione dell'art. 12 della Convenzione monetaria precitata, il Governo italiano comunicherà agli altri Governi dell'unione una nota dei ritiri e della distruzione che avrà effettuato, e ciò nello spazio di 4 mesi dopo il compimento di queste operazioni.

Art. 8. — Il Governo italiano rimborserà al Governo francese contemporaneamente alla prima della annualità specificate all'art. 5, le spese di ogni natura, comprese quelle di trasporto alla frontiera, a cui daranno luogo le operazioni previste dal presente accordo, questa spesa non potendo in alcun caso superare la somma di L. 250,000.

Art. 9. — Il presente accomodamento sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Parigi e nello stesso tempo della convenzione monetaria conclusa oggi fra i cinque Stati.

In fede di che i sottoscritti hanno firmato il presente atto e vi apposerò il loro suggello, fatto in cinque esemplari, il 5 novembre 1878.

Protocollo

Nel momento di procedere alla firma dell'accomodamento relativo all'esecuzione dell'art. 8 della convenzione monetaria conclusa in data 5 novembre fra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, i plenipotenziari sottoscritti pel Presidente della Repubblica francese, e S. M. il Re d'Italia, volendo fissare di comune accordo, il senso preciso delle parole *al contante* inserita negli articoli 5 e 6 dello stesso accordo hanno in nome dei loro rispettivi Governi, deciso e decretato quanto segue:

1° Per quanto l'art. 5.

Il rimborso per parte del Governo italiano dei 15 milioni rappresentanti i pezzi divisionali provenienti dal Belgio, dalla Grecia e dalla Svizzera, si effettuerà nei primi quindici giorni del 1880.

Il rimborso dei 17 milioni rappresentanti l'ammontare delle monete proveniente dalla Francia si effettuerà durante l'anno 1880.

2° Per quanto concerne l'art. 6:

Il rimborso al contante della somma rappresentante il contro valore dei pezzi componenti l'eccedente eventuale di 100 milioni, si effettuerà com'è stipulato all'art. 5 a Parigi, sia in oro sia in pezzi da 5 franchi d'argento, sia in tratte su Parigi, sia in boni del Tesoro italiani pagabili a Parigi.

Il presente protocollo, che sarà considerato come approvato e sanzionato dai Governi rispettivi senza altra ratifica speciale, dal solo fatto dello scambio delle notifiche sull'accordo monetario a cui si riferisce, fu fatta in doppio originale a Parigi il 5 novembre 1878.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 30 novembre.

Le disposizioni delle principali Borse d'Europa non si mostrarono durante la settimana molto favorevoli agli affari, e da per tutto si è constatato un'atonìa, che contrasta con una situazione finanziaria, che sotto molti aspetti è sensibilmente migliorata, specialmente per ciò che riguarda il mercato monetario. Ne ad imprimere un maggiore slancio al movimento dei lavori pubblici valse neppure la deliberazione presa dalla Banca d'Inghilterra di ridurre lo sconto al 5 0/0, deliberazione un poco ritardata non tanto in vista delle strettezze solite a verificarsi alla fine dell'anno, quanto per timore di maggiori esportazioni d'oro agli Stati Uniti. Siffatta misura tanto desiderata

non produsse frattanto quell'impressione favorevole che generalmente si attendeva, e ciò perchè la benefica influenza venne ad essere neutralizzata dal nuovo intorbidarsi della situazione politica. Dobbiamo mettere in prima linea la rottura delle relazioni fra l'Inghilterra, e l'Emiro di Cabul, e la conseguente invasione dell'Afganistan da parte delle truppe indo-inglesi. Questo fatto, che preso così isolatamente non avrebbe grande importanza, non mancò tuttavia di destare inquietudini, specialmente nella speculazione inglese, la quale, e non a torto, crede che il dissidio fra l'Emiro di Cabul e il Governo britannico non sia che un tranello teso dalla Russia per impedire che la questione d'Oriente venga risolta secondo il trattato di Berlino. In conclusione in Inghilterra non che in tutti gli altri mercati d'Europa si teme che la guerra scoppiata pochi giorni indietro, nell'Afganistan ne abbia in breve a far nascere una più grossa fra la Russia e l'Inghilterra. Gli ultimi avvenimenti inoltre verificatisi in Italia, il rifiuto opposto a Pest alla domanda fatta dal Governo austriaco di crediti supplementari per l'occupazione della Bosnia e dell'Erzegovina, non che la notizia di un prossimo prestito a Londra in consolidato, contribuirono anch'essi a tenere i mercati incerti e deboli.

A Parigi la settimana cominciò con transazioni ben limitate tanto sulle rendite, che sugli altri valori, e con ribasso per la maggior parte di essi. Nel corso della settimana si tentò provocare del rialzo, facendo correre delle voci più favorevoli, ma non essendosi raggiunto lo scopo, il mercato trascorse debolissimo tantochè il 5 0/0 cadeva a 112,07, il 3 0/0 a 76,25, il 3 0/0 ammortizzabile a 78,80, e la rendita ital. a 74,95. Ieri sul tardi il mercato tornava a migliorare e quindi il 5 0/0 risaliva a 112,27, il 3 0/0 a 76,47, il 3 0/0 ammortizzabile a 79,02 e la rendita ital. a 75,30. — Tuttavia malgrado questo miglioramento la settimana chiude con perdita di circa 15 centesimi sui prezzi dell'ottava scorsa.

A Londra il mercato si mantenne sufficientemente sostenuto per buona parte dell'ottava, ma fino da ieri venendo a prendere consistenza la voce di un nuovo prestito che il governo domanderebbe al Parlamento per far fronte a certe eventualità, cominciava a indebolirsi, e quindi i consolidati inglesi retrocedevano da 96 1/16 a 95 15/16. La rendita italiana mantenevasi abbastanza ferma a 74 1/8 e la turca da 11 3/4 a 11 3/8.

A Vienna e a Berlino vi furono continue alternative di rialzi e di ribassi e nella lotta quest'ultimo rimaneva padrone del terreno.

In Italia nonostante la debolezza delle borse estere e la situazione politica interna tutt'altro che soddisfacente, la nostra rendita 5 0/0 si mantenne abbastanza sostenuta per tutta la settimana.

Sulla nostra piazza essa esordiva a 82 75 in contanti, mantenevasi per alcuni giorni intorno a 82 70 e stamani chiudeva a 82 87 1/2.

Il 3 0/0 rimase nominale a 48 40 e il prestito nazionale completo a 20 85.

I prestiti cattolici a Roma sostenuti, ma senz'affari. Il Rothschild chiude nominale a 91 20; il Blount a 86 70, e i certificati del Tesoro 1860-64 a 89 90.

Il prestito turco contrattavasi a Napoli da 12 80 a 12 85.

I valori bancarii affatto trascurati. Le azioni della Banca nazionale italiana si mantennero nominali a 2040, e il Credito mobiliare a 685.

Le azioni della Regia dei Tabacchi dettero luogo a qualche operazione intorno a 835; le relative obbligazioni rimasero nominali a 568 e 569; le demaniali a 554 25, e le ecclesiastiche a 99 10.

Nei valori ferroviarii tranne le azioni, e obbligazioni meridionali che si contrattarono le prime intorno a 348, e le seconde a 256 50 circa, tutti gli altri titoli rimasero affatto negletti.

I Napoleoni oscillarono da 21 96 a 22 02; il Francia a vista da 109 90 a 110 10 e il Londra a 3 mesi da 27 44 a 27 47

I prestiti Comunali a premi ebbero le seguenti quotazioni: Firenze 1868 L. 98, Napoli 1868 L. 97 50, *idem* 1871 L. 149 50, Reggio Calabria 1870 L. 73 25, Milano 1861 L. 32 40, *idem* 1866 L. 9 85, Genova 1869 L. 100 50, Bari 1869 L. 39 25, Barletta 1870 L. 21 75, Venezia 1869 L. 15 57.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Contrariamente alle molte previsioni il commercio dei grani non ha fatto alcun passo in avanti, essendo anche scomparso quel po' di miglioramento che si era verificato in seguito a notizie più soddisfacenti venute da Marsiglia. E la ragione si è che in questi ultimi giorni si verificarono numerosi ed importanti arrivi di grani esteri in tutto il litorale, i quali vennero naturalmente ad accrescere la concorrenza già precedentemente stabilita sui grani indigeni. Inoltre non bisogna dimenticare che per la eccezionale abbondanza delle caatagne e del granturco il consumo dei grani è sensibilmente diminuito, specialmente nelle classi agricole e in quelle operaie della città; quindi è che per tutte queste diverse ragioni la settimana trascorse con affari molto limitati e con prezzi deboli, specialmente per le quantità andanti.

A Livorno i grani teneri Barletta si venderono a L. 31 ogni 100 chilogrammi; i toscani da L. 27 a 28 50; i Polesine buoni da L. 26 50 a 27; i Ghirka Odessa a L. 30; i Braila a L. 26 50; i Bessarabia a L. 24, e i Ghirka Azoff a L. 28.

A Siena i prezzi praticati furono di L. 24 75 a 32 al quintale per i grani teneri; di L. 30 a 35 per i duri da paste, di L. 14 a 16 per il granturco; di L. 19 a 21 per le fave, e di L. 26 a 32 per i fagioli.

A Bologna transazioni senza importanza e prezzi invariati da L. 28 a 28 50 al quintale per i grani fini; di L. 27 a 27 50 per i buoni, di L. 17 a 17 25 per i granturchi e di L. 22 a 23 25 per i risoni.

A Ferrara i frumenti ebbero buona ricerca da L. 27 50 a 28 al quintale, e i granturchi da L. 16 50 fino a 17.

A Venezia si fecero i medesimi prezzi dell'ottava scorsa.

A Verona mercato stazionario per tutti gli articoli.

A Cremona affari discretamente attivi al prezzo di L. 17 50 a 20 50 all'ettolitro; per i grani secondo merito; di L. 10 50 a 11 75 per il granturco, e di L. 37 50 a 39 50 al quintale per il riso.

A Milano calma in tutti gli articoli per mancanza di operatori. I grani rimasero invariati da L. 27 a 30 al quintale; i granturchi da L. 16 a 18 e il riso indigeno da L. 32 50 a 42 50.

A Vercelli fibasso ne' risi berloni di 50 centesimi, e aumento di altrettanto nei grani e nella segale. I risi si contrattarono da L. 25 a 29 10 all'ettolitro; i grani da L. 19 64 a 20 89, e la segale a L. 13 22.

A Torino mercato piuttosto attivo senza variazioni nei prezzi, che furono di L. 27 50 a 31 al quintale per i grani teneri; di L. 16 25 a 18 25 per il granturco; di L. 19 50 a 20 50 per la segale, e di L. 36 a 41 per il riso fuori dazio.

A Genova calma e prezzi invariati. I grani teneri lombardi si venderono da L. 26 a 30 50 il quintale; i Bari, i Barletta e i Taranto da L. 29 a 30 25; i Bessarabia a L. 23 all'ettolitro; i Berdiavka da L. 23 25 a 24 25; i Marianopoli da L. 21 75 a 22; i Nicopoli a L. 22 50; gli Odessa a L. 23 e i Polonia da L. 23 50 a 24.

In Ancona i prezzi praticati furono di L. 25 al quintale per i grani delle Marche; di L. 24 50 per quelli degli Abruzzi e di L. 17 per i formentoni.

A Napoli pochi affari senza alcuna tendenza spicata. Le ultime quotazioni in Borsa furono di L. 21 07 all'ettolitro per i grani teneri delle Puglie disponibili consegna a Barletta, e di L. 21 15 per il 10 dicembre.

A Bari nessuna animazione, e prezzi stazionari da L. 28 a 29 50 al quintale per i grani bianchi, e di L. 26 a 28 25 per i rossi.

Caffè. — Ad eccezione di un certo miglioramento segnalato da Londra non abbiamo nulla da aggiungere a quanto abbiamo detto su quest'articolo nelle precedenti rassegne, essendo questa settimana trascorsa nella maggior parte con affari molto ristretti e con prezzi invariati.

A Genova si venderono in tutto circa 700 sacchi di caffè al prezzo di L. 142 ogni 50 chilogr. per il Portoricco; di L. 87 a 88 per il Rio; di L. 90 a 101 per il Santos, e di L. 75 per il Capitanìa.

A Livorno i prezzi praticati furono di L. 360 a 370 al quint. senza dazio per il Portoricco, e di L. 292 a 296 per il S. Domingo.

A Venezia, in Ancona e in altre piazze di minore importanza si fecero i medesimi prezzi dell'ottava scorsa.

A Trieste mercato fiacco e con prezzi in ribasso. Si venderono circa 2500 sacchi di Rio da fior. 15 a 91 al quint.; e alcune partitelle di Cejlan piantagione da fior. 114 a 135.

A Marsiglia si fecero diversi affari nei Brasiliani al prezzo di fr. 60 a 125 ogni 50 per il Rio a seconda del merito; di fr. 70 a 80 per il Capitanìa, e di fr. 65 a 95 per il Santos. I caffè di buon gusto rimasero inattivi e stazionari da fr. 75 a 85 per il S. Domingo; di 110 a 130 per il Portoricco, e di 124 a 127 per il Moka Aden scelto.

A Londra l'ottava chiuse con leggiero miglioramento nei prezzi malgrado la poca importanza delle operazioni, e in Amsterdam il Giava buono ordinario cadde a cents. 44

Zuccheri. — All'interno come all'estero la maggior parte dei mercati trascorse con operazioni molto ristrette tanto da parte della speculazione che dei raffinatori, ma i prezzi anzichè indebolire, si mantennero abbastanza fermi sulle precedenti quotazio-

ni. A Genova nelle qualità greggie si venderono diverse centinaia di sacchi di cristallini Egitto a fr. 71,50 al quintale, e nei raffinati da 5000 sacchi di prodotti della Liguria lombarda a L. 127 ogni 100 chilogr. tanto per i disponibili, che per le consegne future.

A Livorno, a Venezia, in Ancona e a Napoli i raffinati olandesi, germanici e francesi variarono da L. 130 a 135 secondo qualità.

A Trieste l'ottava chiuse con ulteriore ribasso, essendo i pesti austriaci stati ceduti da fior. 30 a 33 al quintale.

A Parigi gli zuccheri bianchi N. 3 rimasero fermi a fr. 59,75 e i raffinati scelti a fr. 142.

A Londra il mercato trascorse calmo, e con molta riserva da parte dei compratori, e in Amsterdam e Giava N. 12 si quotarono a fior. 47 1/2.

Notizie telegrafiche da S. Dionigi recano che i prezzi praticati furono di fr. 22,50 ogni 100 chilogrammi.

Olii d'oliva. — L'andamento durante l'ottava dei principali mercati oliarii è stato il seguente: A Messina i disponibili si mantennero sostenuti a L. 100,31 al quintale; per dicembre si quotarono a L. 92,80, e per gennaio e febbraio prossimi a L. 88,62.

A Bari il calato è in piena attività, e la qualità dell'annata non lascia nulla a desiderare. I prezzi praticati per le qualità più mangiabili del nuovo prodotto si venderono da L. 89 a 105 al quintale; e le altre qualità più andanti intorno a L. 89. I prezzi sono scesi ad un punto da non far temere ulteriori ribassi specialmente per le qualità fini.

A Napoli prezzi fermi, e venditori scarsi. I Gallipoli per dicembre si quotarono in Borsa a L. 91,46 al quintale; per marzo a L. 91 00 e per maggio a L. 91 89, e i Gioia per dicembre a L. 88 91; per marzo a L. 85 51, e per maggio a L. 86 03.

A Siena i prezzi correnti al quintale sono da L. 110 a 150 a seconda del merito.

A Firenze e a Livorno si fecero alcune vendite di olii nuovi toscani al prezzo di L. 40 a 45 per barile di 30 chilogrammi.

A Genova calma e tendenza al ribasso. I Bari N. 3 V e N si contrattarono da L. 118 a 130 al quintale; i Sardegna mangiabili e mezzofini da L. 146 a 156, e i lavati della Riviera di Levante da L. 88 a 90.

A Trieste discreti affari e pieni prezzi per le rimanenze del vecchio. Fra le vendite fatte abbiamo notato 50 quintali di olii vecchi italiani mezzofini, fini e sopraffini da fiorini 60 a 80 al quintale; e 80 quintali di nuovi *idem* mezzofini e fini da fiorini 56 a 64.

Sete. — Nel corso della settimana le transazioni furono generalmente più attive che per il passato. La fabbrica stretta forse da qualche bisogno più urgente, mostrò un poco più di arrendevolezza, e così si ebbe un maggiore impulso agli acquisti. Furono preferite le buone sete greggie, ma anche gli organzini di merito ebbero buona domanda, ed ambedue gli articoli ebbero naturalmente prezzi sostenuti ed anche qualche miglioramento.

A Milano le sete greggie furono ricercatissime, specialmente nelle qualità belle e fini. Un lotto di greggie di marca distinta a capi annodati 14115 fu pagata L. 70. I prezzi per le altre qualità furono di L. 66, per classiche 9110, e di L. 65 a 61 per dette 819. Gli organzini pure ebbero una speciale preferenza. Gli strafilati di marca 18120 furono pagati da L. 85 a 86; detti classici L. 80, e detti di 1^o, 2^o e 3^o ordine da L. 78 a 72. Nelle trame i bisogni versarono nei titoli da 24 al 10 al prezzo di L. 72 ai 58 a seconda della qualità. Nelle sete asiatiche gli affari furono limitatissimi, e nei cascami la domanda prese di mira specialmente le struse.

A Torino pure vi fu maggior disposizione agli affari, e ne furono anzi conclusi degli importanti,

senza che i prezzi raggiungessero un positivo miglioramento. I più alti limiti raggiunti furono di L. 65 e 66 per un lotto di greggie di Piemonte.

A Lione i sintomi di miglioramento segnalati nella precedente rassegna si tradussero nel corso della settimana in una vera, e propria attività, ed in un rialzo nei prezzi che variò da 1 a 3 fr. al chilog., di ciò non si può addurre alcuna causa, se non che un cambiamento nell'opinione pubblica, ed una maggior fiducia nell'avvenire. Le greggie chinesi furono l'articolo più preferito, e guadagnarono da 1 a 2 fr.

Anche a Marsiglia fu notato un certo miglioramento, in specie nelle sete della Cina. I bozzoli rimasero stazionari al prezzo di fr. 14 a 14 50 per i gialli di Frascia; i giapponesi verdi da fr. 13 a 13 25, e i Nouka verdi da fr. 9 a 9 25.

Cotoni. — Un telegramma venuto da Nuova-York che recava che l'ufficio di agricoltura farà valutazioni di un generosissimo raccolto ha contribuito in quest'ottava a spingere sempre più l'articolo nella via del ribasso. Oramai i mercati cotonieri sono divenuti così nervosi, che la più piccola notizia non troppo favorevole basta a sconcertarli, e ad avvilirli.

A Milano i depositi essendo già esausti specialmente nelle qualità secondarie i detentori poterono vedere soddisfatte le loro pretese, ma nella roba di lontana consegna i prezzi rimasero favorevoli ai compratori.

A Trieste le facilitazioni nei prezzi fecero esitare quel poco di disponibile che esisteva, lasciando i depositi quasi esauriti. I Smirne si vendono fiorini 64 al quintale; gli Adena a 63, e i Surat da 51 a 95.

All' Havre mercato fermo per la roba pronta, e debole per l'acconsegnare.

A Liverpool il Middlin Orleans chiude a den. 5

e 15 1/6; il Middling Upland a 5 1/2, e il Fair Oonera a 4 13/16, e a Nuova-York il Middling Upland a cent. 9 3/8. La provvista del cotone visibile in Europa, negli Stati Uniti, e nelle Indie era alla fine della settimana scorsa di balle 1,672,000 contro 1,749,000 al 1877 e 2,323,000 nel 1876, e le entrate nei porti, e nelle città degli Stati Uniti dal 1° settembre sino a sabato scorso ammontano a balle 1,358,500 contro 1,130,000 alla stessa epoca del 1877.

Canape e lino. — Rapporto alla canapa siamo così stretti a tenere tuttora un linguaggio sfavorevole intorno ad un prodotto di tanta importanza specialmente per alcune provincie del centro, e che dopo avere tenuto un lungo corso di anni, una posizione brillante si è ora ridotta in uno stato d'inerzia più o meno sensibile. Se questa spiacevole condizione di cose è nociva all'agricoltura non lo è meno ai commercianti che si trovano costretti a rimanere inoperosi, nonostante la modicità odierna dei prezzi. L'Inghilterra che è la regolatrice di questo commercio continua a mandare prezzi sempre più bassi perchè le filature inglesi si provvedono di canape e lini di Russia, e di Manella a corsi viepiù ridotti.

Una cosa interessante.

L'annuncio di fortuna di **Samuel Heckscher** senr. Amburgo che si trova nel numero d'oggi del nostro giornale è molto interessante. Questa casa ha acquistato una sì buona riputazione per il pronto e discreto pagamento delle somme guadagnate qui e nei contorni che preghiamo tutti i nostri lettori di leggere l'annuncio nella copertina del nostro giornale.

Avv. GIULIO FRANCO *Direttore-proprietario.*

EUGENIO BILLI *gerente responsabile*

STRADE FERRATE ROMANE (Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

40.^a Settimana dell'Anno 1878 — dal dì 1° al dì 7 ottobre 1878.

(Dedotta l'Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CARI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chiometri esercitati	MEDIA del Prodotto Chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotti della settimana	283,445 43	13,627 86	39,476 91	158,342 17	5,621 84	253 02	2,128 86	502,896 08	1,657	15,824 83
Settimana cor. 1877	266,415 69	14,614 60	39,857 59	157,390 44	4,426 57	101 61	1,968 02	481,574 52	1,646	15,350 33
Differenza $\left\{ \begin{array}{l} \text{in più} \\ \text{meno} \end{array} \right.$	17,029 74	» »	» »	951 73	1,195 27	151 41	160 84	18 321 56	»	474 50
	» »	986 75	180 68	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ammontare dell'Esercizio dal 1 Gen. al 7 Ottobre 1878	11,275,044 24	539,332 38	1,680,782 45	6,335,540 70	211,408 43	32,620 82	82,677 76	20,157,410 78	4,653	15,896 32
Periodo corr. 1877.	11,821,900 19	563,301 68	1,793,459 64	6,740,367 55	211,055 57	17,334 14	88,197 26	21,035,616 03	1,646	16,059 42
Aumento	» »	» »	» »	» »	352 85	15,286 68	» »	» »	» »	» »
Diminuzione	346,855 95	23,968 30	112,677 19	404,826 85	» »	» »	5 519 50	878,205 25	»	763 10

Strade Ferrate Romane

AVVISO

La Società delle Strade Ferrate Romane volendo procedere all'acquisto di **Diecimila** metri lineari di **Tela Olona**, apre una gara a schede segrete fra coloro che volessero eseguire tale fornitura.

La Tela Olona da fornirsi deve esser grave e ben compatta e di tutta canapa, ed i concorrenti dovranno rimettere, unitamente all'Offerta, un campione di detto tessuto indicando l'altezza di ogni telo ed il peso per ogni m. q.

La consegna dovrà esser fatta in tre volte e cioè una prima partita di 4000 metri entro i due mesi immediatamente successivi alla ordinazione: una seconda partita di 3000 metri tre mesi dopo la prima consegna, ed il saldo della fornitura tre mesi dopo la seconda consegna, in modo che l'intera quantità dovrà esser ricevuta entro otto mesi dalla data dell'ordinazione.

Il ricevimento di questo tessuto avrà luogo nel Magazzino Sociale posto in Firenze, presso Porta al Prato.

Le partite che venissero dichiarate non accettabili dalla Commissione di Collaudo, dovranno essere immediatamente esportate dal Magazzino Sociale, a cura e spese del fornitore.

L'offerta, suggellata, e coll'indicazione esterna: **Offerta per fornitura di Tela Olona**, dovrà pervenire alla Direzione Generale in Firenze, non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 10 del mese di Dicembre prossimo venturo.

Per concorrere non si chiede deposito, ma l'aggiudicatario dovrà eseguirne uno nella Cassa Sociale di L. 1000 (mille) in biglietti di Banca o in Cartelle del Debito Pubblico, a garanzia della regolare esecuzione del Contratto.

I pagamenti saranno fatti dalla Cassa Sociale di Firenze per ogni singola partita appena sarà stata regolarmente accettata.

L'amministrazione non è vincolata a prescegliere fra i concorrenti quello che avesse offerto minor prezzo e può anche rifiutare tutte le offerte, volendo su tale riguardo rimanere perfettamente libera.

Firenze, 23 Novembre 1878.